**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA**

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO**

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante *“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”* e, in particolare, l’art. 19, relativo alle competenze del Dipartimento per le politiche della famiglia;

**VISTO** l’articolo 17, comma 1, della legge 2 agosto 1998, n. 269, che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le Pubbliche Amministrazioni in materia di prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso sessuale;

**VISTO** il decreto legge n. 86 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* ein particolare l’art. 3 che riordina ed attribuisce le funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia anche di infanzia ed adolescenza;

**VISTA** la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, cosiddetta “Convenzione di Lanzarote”, ratificata dall’Italia con legge 1° ottobre 2012, n.172, ed entrata in vigore il 23 ottobre 2012;

**VISTO** il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, adottato con DPR 31 agosto 2016 quale parte integrante del IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016-2017;

**CONSIDERATA** la necessità di favorire la realizzazione di concrete iniziative progettuali relative alla prevenzione e al contrasto delle diverse forme di violenza a danno dei minori, anche alla luce di quanto emerso dai lavori per l’attuazione del citato Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori;

**CONSIDERATA** l’opportunità di supportare la realizzazione di tali iniziative progettuali mediante un Avviso pubblico che predetermini i criteri e le modalità con cui saranno erogati i finanziamenti previsti mediante l’utilizzo delle risorse del cap. 519 “Spese per le attività di contrasto alla pedofilia”;

**VISTI** gli articoli 12 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 8 ottobre 2019, Reg.ne Prev. 1957, con il quale è stato conferito al Cons. Ilaria Antonini, l’incarico di Capo Dipartimento per le politiche della famiglia e contestualmente, la titolarità del centro di responsabilità n. 15 “Politiche per la famiglia” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**EMANA**

**IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO**

**PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA PROTEZIONE ED IL SOSTEGNO DI MINORI VITTIME DI ABUSO E SFRUTTAMENTO SESSUALE**

**Art. 1**

*(Finalità dell’Avviso)*

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito, Dipartimento) intende promuovere l’attuazione di interventi progettuali sperimentali per la protezione e il sostegno di minori vittime di violenza e maltrattamento, volti a potenziare le capacità d’intervento degli attori pubblici e del privato sociale per fornire adeguate risposte alle situazioni di disagio e fragilità in cui vertono le vittime minori e le loro famiglie; tutto ciò in linea con gli *standard* europei ed internazionali e, in particolare, con quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale, oltre che con quanto già perseguito sul piano nazionale con le azioni previste nell’ambito del Piano di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 2016 quale parte integrante del IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016/2017.

**Art. 2**

*(Obiettivi generali e linee di intervento)*

1. L’obiettivo strategico del presente Avviso pubblico è quello di promuovere interventi a favore dei minori vittime di violenza e delle loro famiglie, anche di carattere innovativo, nelle seguenti linee di intervento:
	1. “Prevenzione del fenomeno della violenza tra pari, perpetrata anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie”;
	2. “Sostegno alla genitorialità ed alle famiglie di minori vittime di violenza e minori abusanti”;
	3. “Prevenzione e contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori”;
	4. “Prevenzione, protezione e supporto alle vittime di violenza e maltrattamento in ambito sportivo”.

**Art. 3**

*(Risorse finanziarie programmate)*

1. Alla realizzazione delle linee d’intervento, di cui all’art. 2, è destinato un finanziamento complessivo pari ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), a valere sulle risorse del Capitolo 519 - Centro di Responsabilità 15 - Politiche per la famiglia - del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L’importo complessivo è ripartito tra le predette linee d’intervento come di seguito indicato:
* Linea A: euro 1.000.000,00 (un milione/00);
* Linea B: euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00);
* Linea C: euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00);
* Linea D: euro 1.000.000,00 (un milione/00);
1. La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale, della durata di 18 mesi, deve essere compresa entro il limite massimo di euro 200.000,00 (duecentomila/00). Non possono essere considerati ai fini della ammissibilità al finanziamento progetti il cui valore sia inferiore a euro 70.000,00 (settantamila/00). Il finanziamento messo a disposizione dal Dipartimento per ciascuna iniziativa progettuale garantirà l’intero costo della proposta.
2. Atteso il peculiare valore degli interventi finanziati dal presente Avviso e per l’esigenza di garantire il più ampio accesso alle opportunità offerte, il Dipartimento per le politiche della famiglia, su proposta della Commissione di cui al successivo articolo 8, si riserva la potestà di procedere alla riduzione, entro un limite massimo del 10%, di alcuni o tutti i singoli importi ammessi a finanziamento rispetto alle richieste dei proponenti. La Commissione propone le eventuali riduzioni nel contesto della proposta di graduatorie finali relative a ciascuna linea d’intervento di cui al successivo art. 9, comma 1. La riduzione sarà disposta dal Dipartimento nel decreto direttoriale di approvazione delle suddette graduatorie.
3. Il Dipartimento per le politiche della famiglia, in caso di disponibilità, entro i sei mesi successivi alla data del decreto di approvazione delle graduatorie, di ulteriori risorse a valere sul cap. 519 - Centro di Responsabilità 15 - Politiche per la famiglia - del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, si riserva la possibilità di procedere allo scorrimento delle graduatorie delle singole linee di intervento, attribuendo le ulteriori risorse alle linee di intervento di cui al precedente art. 3, comma 2, in forma proporzionale alle disponibilità originarie già indicate nel presente Avviso per ciascuna delle predette linee.

**Art. 4**

*(Contenuto delle proposte progettuali)*

1. Gli interventi promossi nelle proposte progettuali, per ciascuna delle linee d’intervento di cui all’art. 2, dovranno garantire un complessivo ed organico approccio multidisciplinare e riferirsi alle indicazioni contenutistiche riportate – per ciascuna linea d’intervento – nell’allegato 1, parte integrante del presente Avviso.
2. Gli interventi dovranno garantire l’attenzione al superiore interesse del/della minore, a tutela dei suoi bisogni e delle sue relazioni.
3. E’ in assoluto esclusa sia la possibilità di presentare la medesima proposta progettuale su più linee di intervento, sia la presentazione di più proposte progettuali di diverso contenuto nell’ambito di una stessa linea d’intervento.
4. Sono escluse dal finanziamento le proposte progettuali che prevedono esclusivamente attività di ricerca o organizzazione di convegnistica.

**Art. 5**

*(Requisiti dei soggetti proponenti)*

1. Quali soggetti proponenti e attuatori degli interventi, singoli o associati (ATI/ATS), d’intesa o in forma consorziata, possono partecipare al presente avviso:
2. enti locali (a norma del D.lgs n.267/2000 aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. n. 175/2016, dalla L. n. 232/2016 e dal D.L. 244/2016);
3. enti pubblici territoriali e non territoriali;
4. enti che abbiano una delle forme giuridiche di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio n. 2017, n. 117, operanti nei settori d’interesse del presente Avviso;
5. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, singole o organizzate in reti di scuole.
6. Gli enti di cui alla precedente lettera *c)* devono avere nello Statuto e/o nell’Atto costitutivo i temi oggetto del presente Avviso e, in particolare, la tutela psico-fisica del minore, la prevenzione ed il contrasto della violenza a danno dei minori, la protezione e l’assistenza delle vittime quali finalità principali, coerentemente con le previsioni contenute nella Convenzione di Lanzarote, ratificata dall’Italia con legge n. 172/2012.
7. I predetti soggetti proponenti dovranno dimostrare una consolidata e comprovata esperienza nell’impegno contro la violenza sessuale a danno dei minori.
8. La mancanza di uno dei predetti requisiti comporta l’inammissibilità della proposta progettuale alla selezione.
9. Ogni soggetto, singolo o associato, potrà presentare, pena l’inammissibilità delle relative domande, un solo progetto in risposta al presenta Avviso.
10. Per tutti i soggetti partecipanti, la realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta esclusivamente dal soggetto proponente, in forma singola o associata, non essendo ammesso l’affidamento a soggetti terzi delle attività medesime.
11. Una deroga a tale divieto è possibile solo in relazione all’ausilio di esperti rispetto ai quali il soggetto proponente non disponga di professionalità adeguate. Tali apporti dovranno essere descritti e documentati nel progetto.

**Art. 6**

*(Modalità di trasmissione della domanda di finanziamento e termini di presentazione)*

1. Le proposte progettuali dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, entro il quarantacinquesimo (45mo) giorno a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale: http://famiglia.governo.it sezione “Avvisi e Bandi”, nonché nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri [www.governo.it](http://www.governo.it), in busta chiusa e sigillata, con la dicitura “Avviso Minori - Dipartimento per le politiche della famiglia”, indicata in maiuscolo sul fronte della busta, al seguente indirizzo: **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, Servizio conservazione, informatizzazione e ricerca della documentazione – Via dell’Impresa 90 – c.a.p. 00187 Roma.**
2. La proposta progettuale dovrà essere contenuta, su supporto digitale CD rom e su supporto digitale chiavetta USB, in un unico plico, chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, con striscia di carta incollata o con nastro adesivo, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Al fine dell’identificazione della provenienza, il plico dovrà recare all’esterno, altresì, le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale con indicazione della sede legale. In caso di difformità tra il formato su supporto digitale CD rom e il formato su supporto digitale chiavetta USB, sarà considerato ai fini del presente Avviso il solo formato supporto digitale CD rom.
3. Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano, all’indirizzo sopra indicato, da un incaricato del proponente (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna) nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12:00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00. È esclusa in ogni caso la possibilità di consegna a mano nella giornata di sabato.
4. L’invio del plico contenente la proposta progettuale resta comunque a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione, ove per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile al concorrente ed anche se spedito prima del termine medesimo, comporta l’esclusione dalla valutazione per irricevibilità della proposta; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo, in tal caso, la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante.
5. Il Dipartimento non assume responsabilità alcuna per i casi di ritardi nel recapito dei plichi da parte dei vettori prescelti dai concorrenti. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine, ancorché spedite entro il medesimo.
6. Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, un originale e due copie della seguente documentazione:
7. domanda di ammissione al finanziamento firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’organismo proponente - redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al FORMAT 1. In caso di ATI/ATS la domanda dovrà essere presentata congiuntamente e sottoscritta digitalmente da ciascun componente dell’associazione;
8. ad esclusione degli enti pubblici, copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evincano le caratteristiche richieste all’art. 5 del presente Avviso;
9. patto d’integrità sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di cui al FORMAT 2;
10. dichiarazione sottoscritta digitalmente resa ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante:
* il nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione della documentazione richiesta dal presente Avviso;
* che il medesimo progetto proposto non è stato già finanziato e non sarà finanziato con il ricorso ad altri contributi pubblici, a livello locale, regionale, nazionale o comunitario;
* l’assenza delle cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione, e precisamente che il soggetto proponente non si trovi in alcuna delle situazioni di esclusione della partecipazione al presente procedimento di cui all’ art. 80, del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;
* la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
* la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse.
1. Ai fini delle dichiarazioni di cui alla lettera *d)* del precedente comma, i soggetti proponenti dovranno utilizzare esclusivamente il FORMAT 3, che dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredato da copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.
2. Alla domanda di ammissione occorre, altresì, allegare:
3. la scheda di progetto sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui FORMAT 4;
4. la relazione delle principali attività realizzate negli ultimi due anni dal soggetto proponente (in caso di ATS una relazione dei partecipanti sulle reali esperienze maturate in seno alle attività nelle quali si intendono fornire servizi);
5. il piano finanziario, redatto utilizzando esclusivamente lo schema e i parametri di cui al FORMAT 5;
6. la relazione di bilancio degli ultimi due anni (da parte del proponente).
7. In caso di ATI/ATS, inoltre, occorre compilare:
	1. il FORMAT 2 (Patto d’integrità) sottoscritto digitalmente da parte di ciascuno dei soggetti che si impegnano a costituire l’ATS;
	2. il FORMAT 6, con cui i singoli componenti l’ATS dichiarano la volontà di costituirsi formalmente, in caso di finanziamento, in associazione temporanea di scopo con l’indicazione del soggetto capofila. Il documento deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i componenti.
8. Verranno escluse le domande contenenti i documenti richiesti privi delle firme digitali dei legittimati alla sottoscrizione degli stessi, ove dette firme siano espressamente richieste.
9. Il presente Avviso ed i relativi allegati, ivi compresa la modulistica richiamata, saranno resi disponibili sul sito istituzionale <http://famiglia.governo.it> sezione “Avvisi e Bandi”, nonché nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri [www.governo.it](http://www.governo.it).
10. Costituisce causa di esclusione dalla selezione il mancato utilizzo dei modelli degli allegati di cui al punto precedente per la presentazione dei documenti e delle dichiarazioni richieste dal presente Avviso, ovvero la presentazione della documentazione in modo difforme da quanto richiesto o gli allegati non compilati in ogni loro parte.

**Art. 7**

*(Verifica di ammissibilità delle domande)*

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) provvederà alla verifica delle domande pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione e al rispetto dei termini di scadenza previsti dal presente Avviso e, in seguito, alla trasmissione alla Commissione di ammissione e valutazione, costituita ai sensi del successivo art. 8, delle domande risultate ricevibili. Successivamente alla verifica di ammissibilità dei progetti da parte della Commissione, il RUP forma un elenco dei soggetti esclusi e un elenco dei soggetti ammessi a valutazione.
2. Agli esclusi è data comunicazione sul sito istituzionale: <http://famiglia.governo.it> che avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

**Art. 8**

*(Commissione di ammissione e valutazione)*

1. Le proposte progettuali saranno valutate da un’apposita Commissione, composta da un numero di componenti pari a cinque, incluso il Presidente, e da un segretario senza diritto di voto, che sarà nominata successivamente alla scadenza del presente Avviso con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia.
2. Per le attività connesse all’ammissibilità alla valutazione delle proposte progettuali trasmesse dal RUP, la Commissione potrà avvalersi del supporto di una Segreteria tecnica, nominata dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, composta da personale del Dipartimento stesso o, se necessario, da personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in un numero di componenti non superiore a cinque unità, senza ricorrere a modalità di distacco o comando comunque denominate.
3. La Commissione potrà richiedere al RUP di invitare i proponenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, subordinato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali.
4. La Commissione dovrà procedere a valutare i singoli progetti e ad attribuire loro un punteggio secondo i criteri previsti nel presente Avviso e concludere l’attività di valutazione mediante formazione di una proposta di graduatoria finale delle proposte progettuali.
5. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del presente Avviso la Commissione di valutazione si riserva di proporre l’assegnazione di finanziamenti anche inferiori a quelli richiesti per ciascun progetto, previa comunicazione ed accettazione da parte del soggetto proponente.
6. Ai componenti del Commissione e della Segreteria tecnica non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

**Art. 9**

*(Valutazione dei progetti)*

1. La Commissione valuta i singoli progetti e attribuisce il punteggio secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 10. All’esito della valutazione la Commissione redige una proposta di graduatoria dei progetti, collocati in ordine decrescente rispetto al punteggio attribuito, che saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Non saranno ammessi a finanziamento i progetti con un punteggio complessivo inferiore a 60.
2. Nel caso in cui due o più progetti conseguano il medesimo punteggio collocandosi alla fine delle graduatorie e non vi sia possibilità di finanziarli tutti per insufficienza di risorse, la Commissione procederà all’individuazione del/dei progetto/i finanziato/i come segue:
3. dando preferenza alla proposta progettuale che presenti il preventivo economico inferiore, nel caso in cui le risorse disponibili non consentano il finanziamento di ciascuna delle proposte progettuali interessate, considerate singolarmente;
4. tramite sorteggio in seduta pubblica, nel caso in cui le risorse disponibili consentano il finanziamento di ciascuna delle proposte progettuali interessate, considerate singolarmente.
5. In ogni caso, la Commissione dovrà considerare che la riduzione massima del preventivo economico non potrà eccedere il 10% dell’importo richiesto, ai sensi del precedente art. 3, comma 4, del presente Avviso.
6. Nell’eventualità in cui vi siano rinunce, il Dipartimento per le politiche della famiglia provvederà alla riallocazione delle risorse scorrendo la graduatoria.
7. Le graduatorie sono pubblicate sul sito internet <http://famiglia.governo.it> avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

**Art. 10**

*(Attribuzione dei punteggi)*

1. La Commissione, di cui al precedente articolo 8, potrà assegnare a ciascun progetto, appartenente a ciascuna delle linee di intervento di cui all’art.2, un punteggio massimo di cento punti, così ripartito:

|  |  |
| --- | --- |
| **a**. **Qualità della proposta** | **Punti max 40** |
| a1Qualità della proposta progettuale (presentazione, metodologia, pianificazione delle attività, organizzazione, risultati attesi e sostenibilità) | punti max 10 |
| a.2Coerenza della proposta con le finalità indicate agli artt. 2 e 4 | punti max 10 |
| a.3Innovatività della proposta rispetto al raggiungimento dell’obiettivo  | punti max 10 |
| a.4Realizzazione di modelli progettuali replicabili e trasferibili su tutto il territorio nazionale e sostenibili nel tempo | punti max 5 |
| a.5Originalità dell’offerta di soluzioni/strumenti rispetto al tema caratterizzante la linea d’intervento  |  |
| La proposta progettuale è originale perché:* offre soluzioni/strumenti nuovi a bisogni tradizionali
* identifica nuovi bisogni e offre nuove soluzioni/strumenti
* i prodotti e/o i risultati conseguiti presentano dati originali di estremo interesse.
 | punti max 5 |
| **b**. **Esperienza, Capacita’ operativa e Competenze** | **Punti max 20** |
| b.1 Qualità ed esperienze specialistiche acquisite dal soggetto proponente | punti max 15 |
| b.2 Titoli professionali e qualità delle competenze del personale impiegato nell’attuazione del progetto | punti max 5 |
| **c**. **Sostenibilità dei costi progettuali e di realizzazione in relazione agli obiettivi** | **Punti max 20** |
| c.1 Congruità, attendibilità e realismo del piano finanziario in relazione alla dimensione eal tipo di attività eseguite | punti max 10 |
| c.2Coerenza tra le voci di costo e i risultati attesi | punti max 10 |
| **d. Elementi distintivi degli interventi** | **Punti max 20** |
| d.1 Capacità del progetto di essere promosso come *best-practice* | punti max 5 |
| d.2 Offerta di modelli progettuali che ricercano l’eccellenza nella standardizzazione delle procedure | punti max 5 |
| d.3Offerta di modelli progettuali orientati al lavoro in rete | punti max 10 |
| La proposta progettuale:* realizza forme di *network* con altri attori territoriali (pubblici e privati), tendenzialmente in grado di funzionare anche dopo la conclusione delle attività progettuali
* attrae risorse private (economiche, umane e strumentali), mobilitando la società civile e le imprese a partecipare e investire sulla solidarietà
 |

**Art. 11**

*(Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti)*

1. A seguito dell’ammissione a finanziamento, il soggetto proponente è tenuto a sottoscrivere in formato elettronico l’Atto di concessione di contributo.
2. Nel caso di presentazione del progetto da parte di una ATI/ATS, il Responsabile capofila dovrà trasmettere l’atto costitutivo della stessa prima della sottoscrizione dell’Atto di concessione del finanziamento.
3. L’avvio delle attività dovrà avvenire nel termine indicato nell’Atto di concessione di contributo, anche in base alla data presunta di inizio attività e del cronoprogramma presentato dal soggetto proponente. In nessun caso saranno riconosciuti costi sostenuti prima della data indicata nell’Atto di concessione.
4. L’inizio e la conclusione delle attività, salvo proroghe per giustificati e oggettivi motivi, devono essere comunicate al RUP mediante PEC all’indirizzo: ufficio.politichefamiglia@pec.governo.it utilizzando il modulo A della modulistica predefinita che sarà resa disponibile sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia.
5. La conclusione del progetto dovrà avvenire a 18 mesi dalla data di avvio delle attività comunicata secondo le modalità dettate nei precedenti commi. Eventuali proroghe del termine finale, previsto per la conclusione delle attività progettuali, potranno essere concesse per una sola volta su richiesta del soggetto proponente, senza oneri aggiuntivi a carico del Dipartimento, sino ad un massimo di sei mesi in presenza di cause non imputabili al soggetto beneficiario.
6. La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà in ogni caso pervenire al RUP all’indirizzo PEC sopra indicato e, a pena di inammissibilità, non oltre il trentesimo giorno antecedente il termine della chiusura del progetto. L’Amministrazione potrà avvalersi di quanto previsto dall’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Eventuali modificazioni progettuali che non alterino le impostazioni e le finalità del progetto valutato e in ogni caso senza ulteriori oneri aggiuntivi per il Dipartimento, dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal Dipartimento a seguito di richiesta motivata dal soggetto beneficiario da far pervenire con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla loro messa in atto, periodo entro il quale il Dipartimento esprimerà il proprio eventuale diniego motivato.
8. Sono ammessi adeguamenti finanziari, pur nel rispetto delle attività progettuali previste all’intervento valutato, con le seguenti regole:
* all’interno della singola macro-voce di spesa indicata nel preventivo, senza previa autorizzazione da parte del Dipartimento;
* entro i limiti del 5% tra macro-voci di spesa differenti dandone comunicazione al Dipartimento;
* superiori al 5% previa autorizzazione da parte del Dipartimento.
1. L’importo del finanziamento concesso verrà erogato secondo le seguenti modalità:
* il 30% del finanziamento concesso, previa formale richiesta (modulo B) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, da presentarsi entro 60 giorni successivi alla comunicazione di inizio attività, ed alla trasmissione della seguente documentazione:
	1. apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativaemessa a garanzia del solo 30% del finanziamento concesso (con esclusione degli enti pubblici);
	2. polizza di assicurazione, stipulata dal soggetto proponente per la responsabilità civile verso terzi, esonerando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per fatto o omissioni;
	3. dichiarazione di conto corrente dedicato o conto di tesoreria (modulo C);
	4. dichiarazione della ritenuta del 4% (modulo D) ex art. 28, comma 2 Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.600 (con esclusione degli enti pubblici);
	5. dati ai fini della richiesta del D.U.R.C. - Documento unico di regolarità contributiva;
	6. piano esecutivo delle attività.
* fino al 50% del finanziamento concesso, dopo 9 mesi calcolati dalla data di avvio delle attività, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante corredata dalla seguente documentazione:
	+ rendicontazione (modulo E) relativa al periodo considerato e redatta per macro aree e per relative singole voci di spesa in coerenza con l’impostazione del piano finanziario, debitamente firmata in ogni pagina dal legale rappresentante;
	+ copia della documentazione delle spese effettivamente sostenute riconducibili al piano finanziario presentato in sede progettuale;
	+ dichiarazione di regolarità e congruità delle spese effettivamente sostenute (modulo F);
	+ relazione di attività del periodo.
* a saldo del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di chiusura del progetto corredata dalla seguente documentazione:
	+ rendicontazione (modulo E) relativa al periodo considerato e redatta per macro aree e per relative singole voci di spesa in coerenza con l’impostazione del piano finanziario, debitamente firmata in ogni pagina dal legale rappresentante;
	+ copia della documentazione delle spese effettivamente sostenute riconducibili al piano finanziario presentato in sede progettuale;
	+ dichiarazione di regolarità e congruità delle spese effettivamente sostenute (modulo F);
	+ relazione finale delle attività progettuali.
1. I finanziamenti saranno erogati solo a seguito dell’esito positivo del controllo amministrativo–contabile da parte del Dipartimento. Il Dipartimento si riserva di effettuare in ogni momento verifiche in loco per accertare l’effettiva esecuzione degli interventi e delle attività e richiedere tutta la documentazione attestante le spese sostenute.
2. Le spese sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture quietanzate, ex articolo 6 della legge del 13 agosto 2010, n. 136, attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari (ricevuta bancaria-Ri.ba.).
3. Le spese sostenute in contanti, regolarmente accompagnate da idonea documentazione, non potranno superare l’importo massimo stabilito secondo la normativa vigente. Non saranno, altresì, ammessi frazionamenti di spesa in contanti per lo stesso acquisto.
4. Tutta la documentazione amministrativo-contabile riferita al progetto deve essere trasmessa al Dipartimento, alla casella di posta elettronica che verrà indicata sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento http:\\famiglia.governo.it, in formato digitale unitamente alla rendicontazione e conservata dal proponente in originale, attraverso modalità di archiviazione tali da agevolare le citate attività di verifica, per il periodo prescritto dalle vigenti disposizioni civilistiche e fiscali.

**Art. 12**

*(Utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri,*

*Dipartimento per le politiche della famiglia)*

1. Dall’assegnazione del finanziamento discende l’obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le politiche della famiglia con la dicitura *“Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia”* sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet. Il logo sarà fornito dal Dipartimento. Il suddetto materiale informativo dovrà essere messo a disposizione del Dipartimento, anche su supporto informatico, ai fini dell’eventuale diffusione attraverso il proprio sito istituzionale.

**Art. 13**

*(Privacy e norme di rinvio)*

1. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation*) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso, con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
2. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.P.C.M. 25 maggio 2018, è la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia per l’esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.
4. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono disponibili sui siti istituzionali: http://www.governo.it/privacy-policy e http://famiglia.governo.it/privacy-policy.
5. I dati forniti dai soggetti proponenti sono acquisiti dall’ente che cura la presente procedura in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di espletamento delle attività del presente Avviso.
6. L’interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze alla “Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia”, attraverso gli indirizzi e-mail disponibili sul sito istituzionale http://famiglia.governo.it/privacy-policy.
7. L’invio della domanda di ammissione al finanziamento presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Avviso.

**Art. 14**

*(Modalità di invio dei quesiti)*

1. I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica certificata all’indirizzo ufficio.politichefamiglia@pec.governo.it non oltre 10 giorni antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione dei progetti, indicando nella voce “oggetto” l’articolo o gli articoli dell’Avviso sul quale si intende avere informazioni.
2. Le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet <http://famiglia.governo.it> nell’apposita sezione “Avvisi e Bandi”.

**Art. 15**

*(Clausole finali)*

1. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Tiziana Zannini, dirigente referendario del Dipartimento per le politiche della famiglia.
2. La presentazione di una domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole previste.
3. Le proposte progettuali non potranno essere in ogni caso ammesse al finanziamento laddove gli interventi previsti abbiano usufruito o usufruiscano di altri finanziamenti o benefici economici di qualsiasi tipo di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa comunitaria e nazionale.

|  |  |
| --- | --- |
| Roma,  | Il Capo Dipartimento |
|  | Cons. Ilaria Antonini |

Allegati:

Allegato n. 1

Format da n.1 a n.6